PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti sottoposti a procedimento sospeso con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p. con l'ente Comune di Melilli.

N. 3303/V prot. -
Fasc. 1.2.1 – n. 226/2023

Siracusa, 15 Maggio 2023

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Penale
ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione
Dei provvedimenti del Giudice Minorile.
Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova.
ROMA

ALL'UEPE
SIRACUSA

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SIRACUSA

Per quanto di competenza e con riferimento alla normativa vigente per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti sottoposti a procedimento sospeso con messa alla prova, si trasmette copia della convenzione stipulata con l'ente Comune di Melilli.

IL MAGISTRATO DELEGATO
Dott.ssa Giuseppina Storaci

16 MAG. 2023

PERVENUTO IL
PROT. N. 2373/2023

ORDINE AVVOCATI

ALLEGATO TECNICO

CONVENZIONE n. ….. del ……

ENTE SOTTOSCRITTORE

- **Ragione sociale Comune di Melilli**
- **SCOPO/MISSION Ente locale**
- **Sede Legale Piazza CRESCIMANNO SN**
- **P.IVA/ C.F 81000590893 / 00075820894 tel 093155211**
- **TUTOR/RESPONSABILE:**

CAVA CLAUDIO nato ad Augusta il 26.04.1977 residente in via F.Spina n.7 Lentini cell n. 3387889873

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità : Palazzo Municipale, Autoparco,

Altra sede …… Tutor……

Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente ……..

- Con **competenze generiche** n…20
- Con **competenza specifiche** n……. (precisare quali:……..)

 (……)
- I soggetti ospitati saranno adibiti n…….. a……
 n…….. a……

Periodo di disponibilità dell'Ente
Per tutto l'anno solare …

Giorni lavorativi disponibili per settimana
Dal lunedì al venerdì ……..

ORARI
Mattina 8/14. Pomeriggio lunedì e giovedì 15-18

Siracusa, 10/05/2023.

COMUNE DI MELILLI

Il Responsabile

IL SINDACO
On. Giuseppe Carta

m_dg.DGMC11180.08/04/2023.0004751.E

ORIGINALE

COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 108 del 31-03-2023

Oggetto:	APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI CON IL TRIBUNALE DI SIRACUSA FINALIZZATE ALLA PRESA IN CARICO DEI SOGGETTI DA AVVIARE ALL'ATTIVITÀ RIPARATORIA DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ E MESSA ALLA PROVA

L'anno **duemilaventitre**, addì **trentuno**, alle ore**13:10** del mese di **marzo**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei signori:

CARTA GIUSEPPE	SINDACO	P
MARINO GUIDO	VICE SINDACO	P
MAGNANO MASSIMO	ASSESSORE	P
INCONTRO FLORA	ASSESSORE	P
NICOSIA FRANCESCO	ASSESSORE	P
MAZZIO SERENA	ASSESSORE	A

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il SINDACO Carta Giuseppe, partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott.ssa Marchica Enza, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n°267 si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Dirigente Uffici Finanziari

Data 04 APR. 2023

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI CON IL TRIBUNALE DI SIRACUSA FINALIZZATE ALLA PRESA IN CARICO DEI SOGGETTI DA AVVIARE ALL'ATTIVITÀ RIPARATORIA DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ E MESSA ALLA PROVA".

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'adozione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

ACQUISITI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE l'allegata bozza di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e Decreto Ministeriale 26/03/2001, composta da n. 8 articoli e della messa in prova composta di 9 articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale e valida per tutti i Tribunali;

DI STABILIRE che gli ambiti in cui potranno essere utilizzati i soggetti messi alla prova sono i seguenti:

- collaborazione verde pubblico
- collaborazione in attività di catalogazione , archiviazione e segreteria;
- collaborazione nello svolgimento di attività di manutenzione ordinaria;
- collaborazione al servizio di facchinaggio;
- Collaborazione sistemazione libraria;
- collaborazione all'attività di custodia e uscierato;
- collaborazione all'attività dei servizi relativi al randagismo;
- collaborazione ai servizi di protezione civile;
- collaborazione in servizi con finalità sociali e socio-sanitarie ;

DI APPROVARE, altresì, le allegate bozze di convenzione;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere le predette convenzioni.

DI PREVEDERE nelle suddette convenzioni sino ad un numero complessivo di 20 soggetti riferiti complessivamente a coloro sottoposti ai lavori di pubblica utilità ai sensi art. 54 e a coloro sottoposti al provvedimento ai sensi dell'art. 168 bis, c.p.

DI AUTORIZZARE le prestazioni lavorative elencate nelle allegate convenzioni, consistente nell'affiancamento del personale nelle attività dell'Ente.

DI DARE ATTO che le attività svolte sono a titolo gratuito e non è consentito corrispondere ai condannati nessuna retribuzione.

DI PROVVEDERE ad assicurare i condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo le responsabilità civili verso terzi.

DI TRASMETTERE la presente ai Responsabili dei Settori competenti per aree di intervento

INOLTRE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza insita nel presente provvedimento.

COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

Ufficio: LEGALE

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 31-03-2023 N.122

APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI CON IL TRIBUNALE DI SIRACUSA FINALIZZATE ALLA PRESA IN CARICO DEI SOGGETTI DA AVVIARE ALL'ATTIVITÀ RIPARATORIA DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ E MESSA ALLA PROVA

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
Belluardo Lucia Luisa

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Direttore Uffici Finanziari
Marchica Enza

La Responsabile dell'UO Affari Generali Dott.sa Belluardo Lucia Luisa sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione :

APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI CON IL TRIBUNALE DI SIRACUSA FINALIZZATE ALLA PRESA IN CARICO DEI SOGGETTI DA AVVIARE ALL'ATTIVITÀ RIPARATORIA DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ E MESSA ALLA PROVA

PREMESSO CHE, a norma dell'art. 54 del Dl.gs. 22 Agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di una attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato;

CHE l'art. 2, comma 1 del DM. 26 Marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6 del citato D.Lgs. stabilisce che l'attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 comma 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

CHE l'art 33 della legge 29/07/10 n°120 ha inserito il comma 9 bis dell'art.186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30/04/1992 n°285 (codice della strada), che prevede rispettivamente in tali commi che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art.54 del decreto legislativo 28/08/2000, n°274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di una attività non retributiva a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo stato, le regioni, le provincie, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze, prevedendo la partecipazione ad un programma terapeutico e socio riabilitativo del soggetto tossicodipendente;

CHE, ai sensi dell'art. 168 bis c.p. del C. P., su richiesta dell'imputato il Giudice del Tribunale può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova sulla base di un programma di trattamento disposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna subordinato ad una prestazione di pubblica utilità non retribuita a favore della collettività;

CHE ai sensi dell' art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere , nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

CHE ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 4 del D M n° 88/2015 , l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

VISTA la nota prot. n. 7936 del 24.03.2023° a firma del Dott.Papa Stefano Direttore dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale esterna -Siracusa- Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunitàcon la quale si trasmette la documentazione inerente la stipula della Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti sottoposti alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.,"composta da n. 9 articoli e Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 D.L.vo, n. 274

del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992, composta da n. 9 articoli e che si allegano in copia;

CONSIDERATO come entrambi gli istituti vadano incentivati e diffusi a motivo:

- della positiva utilità sociale a favore della collettività ;
- in quanto il responsabile del reato, in una logica riparativa, si adopera a favore del proprio contesto territoriale;
- l'attività svolta presenta una valenza educativa e risocializzante per il reo.

RITENUTO di dover consentire sino ad un numero complessivo di n° 20 unità lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità a favori di soggetti sottoposti con provvedimenti concessi dal Tribunale di Siracusa o altro Tribunale .

VISTO CHE con il Tribunale di Siracusa si andranno a sottoscrivere le due convenzioni, rispettivamente ex art. 54 e ex art. 168 . per un periodo di cinque anni che potranno essere rinnovate qualora ci sia l'intesa fra le parti.

RILEVATO, inoltre, che il presente provvedimento è ritenuto urgente ed improrogabile, in quanto si ritiene di accogliere le richieste pervenute al fine di evitare pesanti misure sanzionatorie ai richiedenti stessi e al contempo utilizzare nuove forze lavoro per lavori di utilità sociale senza costi per l'Ente;

RITENUTO che verranno trasmesse le bozze di convenzione al Presidente del Tribunale di Siracusa;

DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse né condizioni di incompatibilità;

RITENUTA la propria competenza;

SI PROPONE

All'On. Giunta per le ragioni esposte in parte motiva,

DI APPROVARE l'allegata bozza di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e Decreto Ministeriale 26/03/2001, composta da n. 8 articoli e della messa in prova composta di 9 articoli , che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale e valida per tutti i Tribunali;

DI STABILIRE che gli ambiti in cui potranno essere utilizzati i soggetti messi alla prova sono i seguenti:

- collaborazione verde pubblico
- collaborazione in attività di catalogazione , archiviazione e segreteria;
- collaborazione nello svolgimento di attività di manutenzione ordinaria;
- collaborazione al servizio di facchinaggio;
- Collaborazione sistemazione libraria;
- collaborazione all'attività di custodia e uscierato;
- collaborazione all'attività dei servizi relativi al randagismo;
- collaborazione ai servizi di protezione civile;
- collaborazione in servizi con finalità sociali e socio-sanitarie ;

DI APPROVARE, altresì, le allegate bozze di convenzione ;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere le predette convenzioni.

DI PREVEDERE nelle suddette convenzioni sino ad un numero complessivo di 20 soggetti riferiti complessivamente a coloro sottoposti ai lavori di pubblica utilità ai sensi art. 54 e a coloro sottoposti al provvedimento ai sensi dell'art. 168 bis, c.p.

DI AUTORIZZARE le prestazioni lavorative elencate nelle allegate convenzioni, consistente nell'affiancamento del personale nelle attività dell'Ente.

DI DARE ATTO che le attività svolte sono a titolo gratuito e non è consentito corrispondere ai condannati nessuna retribuzione.

DI PROVVEDERE ad assicurare i condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo le responsabilità civili verso terzi.

DI TRASMETTERE la presente ai Responsabili dei Settori competenti per aree di intervento

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Da Responsabile dell'UO AA.GG
(Dott.ssa Belluardo Lucia Luisa)

Ministero della Giustizia

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992.

Premesso

che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.20 10 n. 120 ha inserito il comma 9 bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della

sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, N. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Giuseppina Storaci, Presidente della sezione penale del Tribunale di Siracusa, giusta delega in atti conferitale dalla dott.ssa D. Quartararo, Presidente pro tempore del Tribunale di Siracusa

E

L'Ente....., rappresentato dal..... con sede in,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ente consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di n..... condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, nonché 186 e 187 D.Lgs. 285/1992. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

-
-
-

Art.2

L'attività, non retribuita, in favore della collettività, sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna dal giudice, il quale, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti, sotto indicati, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

TUTOR:.....

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna, altresì, affinchè i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale per gli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'UEPE competente, alla Cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Siracusa,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL MAGISTRATO
(Storaci dott.ssa Giuseppina)

Ministero della Giustizia
TRIBUNALE DI SIRACUSA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la Messa alla Prova, ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis c.p., su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3 c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;
che l'ente firmatario (o l'organizzazione firmataria) della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Giuseppina Storaci, Presidente della sezione penale, giusta delega in atti conferitale dal Presidente *pro tempore* del Tribunale di Siracusa, dott.ssa D. Quartararo

E

L'ente/associazione, nella persona del legale rappresentante....., nato ila.....

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

L'ente/associazione consente che non più di n° indagati o imputati contemporaneamente svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del codice penale.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n°....., dislocate sul territorio come da elenco allegato.
L'ente/associazione informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri, per favorire l'attività di orientamento e avvio degli indagati o imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'ente/associazione, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88:

-
-
-

L'ente/associazione si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Il **REFERENTE/TUTOR** per le suesposte attività è **individuato nella seguente persona:**.....

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'ente/associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli indagati/imputati ammessi alla sospensione del procedimento e messa alla prova.

Art. 4

L'ente/associazione garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.
Se previsti, l'ente/associazione potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente/associazione comunicherà all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegneranno a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale sopraccitato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.
L'ente/associazione consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico che l'ente/associazione si impegna a predisporre.
L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'ente/associazione sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente/associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati nell'art. 2 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'indagato/imputato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave e reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del

Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente/associazione.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente/associazione, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento/processo con messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2018, n. 88.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre, inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria – Direzione generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'UEPE competente, alla cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Siracusa,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE

IL MAGISTRATO
(Storaci dott.ssa Giuseppina)

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°.....

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art. 11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal al registrata al n..... Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li.....

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

Melilli li,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal..... al e che sono/ non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data per:

- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91;
- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 L.R. n.44/91;

IL SEGRETARIO GENERALE

Ministero della Giustizia
TRIBUNALE DI SIRACUSA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la Messa alla Prova, ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis c.p., su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3 c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;
che l'ente firmatario (o l'organizzazione firmataria) della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa

Giuseppina Storaci, Presidente della sezione penale, delegata,

E

L'ente Comune di Melilli, nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore on.le Giuseppe Carta, nato a Siracusa il 14.01.1985

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

L'ente consente che non più di n° **10** indagati o imputati contemporaneamente svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del codice penale.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n°3, dislocate sul territorio come da elenco allegato.
L'ente/associazione informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri, per favorire l'attività di orientamento e avvio degli indagati o imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'ente/associazione, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88:

- collaborazione verde pubblico
- collaborazione in attività di catalogazione , archiviazione e segreteria;
- collaborazione nello svolgimento di attività di manutenzione ordinaria;
- collaborazione al servizio di facchinaggio;
- Collaborazione sistemazione libraria;
- collaborazione all'attività di custodia e uscierato;
- collaborazione all'attività dei servizi relativi al randagismo;
- collaborazione ai servizi di protezione civile;
- collaborazione in servizi con finalità sociali e socio-sanitarie ;

L'ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

IL **REFERENTE** per le suesposte attività è individuato nella seguente persona: Dott. Claudio Cava, Responsabile del Settore Vigilanza

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'ente/associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli indagati/imputati ammessi alla sospensione del procedimento e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.
Se previsti, l'ente/associazione potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegneranno a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale sopraccitato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico che l'ente/associazione si impegna a predisporre.
L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'ente/associazione sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente/associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati nell'art. 2 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'indagato/imputato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave e reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento

dell'ente/associazione.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente/associazione, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento/processo con messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2018, n. 88.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre, inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria – Direzione generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'UEPE competente, alla cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Siracusa, 10-5-2023

Il Legale Rappresentante dell'Ente
Il Sindaco
(On.le Giuseppe Carta)

IL MAGISTRATO
(Storaci dott.ssa Giuseppina)

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti sottoposti a procedimento sospeso con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p. con l'ente Comune di Melilli.
Mittente: prot.tribunale.siracusa@giustiziacert.it
Data: 15/05/2023, 13:11
A: prot.dag@giustiziacert.it, prot.dgmc@giustiziacert.it, prot.uepe.siracusa@giustiziacert.it, ord.siracusa@cert.legalmail.it

--- Segnatura.xml


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Segnatura><Intestazione><Identificatore>
<CodiceAmministrazione>M_DG</CodiceAmministrazione><CodiceAOO>08901702206</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>Prot. Gen.</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0003303</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2023-05-15</DataRegistrazione></Identificatore><OraRegistrazione
tempo="locale">13:03:28</OraRegistrazione><Origine><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">prot.tribunale.siracusa@giustiziacert.it</IndirizzoTelematico><Mittente>
<Amministrazione><Denominazione>Ministero della Giustizia</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>M_DG</CodiceAmministrazione><IndirizzoPostale><Denominazione>
</Denominazione></IndirizzoPostale><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">prot.tribunale.siracusa@giustiziacert.it</IndirizzoTelematico>
</Amministrazione><AOO><Denominazione>Tribunale di SIRACUSA</Denominazione>
<CodiceAOO>08901702206</CodiceAOO></AOO></Mittente></Origine><Destinazione
confermaRicezione="si"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">prot.dag@giustiziacert.it</IndirizzoTelematico><Destinatario>
<Denominazione>MINISTERO GIUSTIZIA DIP. AFFARI PENALI</Denominazione></Destinatario>
</Destinazione><Destinazione confermaRicezione="si"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">prot.dgmc@giustiziacert.it</IndirizzoTelematico><Destinatario>
<Denominazione>MINISTRERO GIUSTIZIA DIP. GIUSTIZIA MINORILE</Denominazione>
</Destinatario></Destinazione><Destinazione confermaRicezione="si"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">prot.uepe.siracusa@giustiziacert.it</IndirizzoTelematico><Destinatario>
<Denominazione>UEPE SIRACUSA</Denominazione></Destinatario></Destinazione><Destinazione
confermaRicezione="si"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">ord.siracusa@cert.legalmail.it</IndirizzoTelematico><Destinatario>
<Denominazione>ORDINE AVVOCATI SIRACUSA</Denominazione></Destinatario></Destinazione>
<Oggetto>Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte di
soggetti sottoposti a procedimento sospeso con messa alla prova ai sensi dell&amp;apos;art.
168 bis c.p. con l&amp;apos;ente Comune di Melilli.

</Oggetto><Classifica><Denominazione>Disposizioni interne</Denominazione>
<Livello>1</Livello><Livello>2</Livello><Livello>1</Livello></Classifica></Intestazione>
<Descrizione><Documento nome="MESSA_ALLA_PROVA_COMUNE_MELILLI_000274.pdf"
tipoRiferimento="MIME">
<TitoloDocumento>MESSA_ALLA_PROVA_COMUNE_MELILLI_000274.pdf</TitoloDocumento>
<TipoDocumento></TipoDocumento><Oggetto>Convenzione per lo svolgimento di lavoro di
pubblica utilità da parte di soggetti sottoposti a procedimento sospeso con messa alla
prova ai sensi dell&amp;apos;art. 168 bis c.p. con l&amp;apos;ente Comune di Melilli.

</Oggetto><Classifica><Denominazione>Disposizioni interne</Denominazione>
<Livello>1</Livello><Livello>2</Livello><Livello>1</Livello></Classifica></Documento>
</Descrizione></Segnatura>
```

Allegati:

Segnatura.xml	2,8 kB
MESSA_ALLA_PROVA_COMUNE_MELILLI_000274.pdf	2,8 MB